



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**  
**DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

**L'ASSESSORE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 ed il suo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni relative alle attività musicali e teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana.
- VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 65, comma 1, istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS);
- VISTA** la legge regionale del 10 dicembre 1985, n.44, che prevede interventi in favore delle attività musicali;
- VISTA** la legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede interventi in favore delle attività teatrali;
- CONSIDERATO** che il comma 2 del succitato art. 65 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, prevede che le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza siano stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, previa deliberazione della Giunta regionale e che il suddetto fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 ed alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
- VISTA** la legge regionale del 21 novembre 2023, n. 25, che ha previsto all'art. 21, comma 1 lett. a) e lett. b,) delle variazioni da apportare all'art. 65 della legge regionale n. 9 del 07.05.2015, introducendo tra i beneficiari anche le imprese individuali e tra le attività da finanziare anche gli spettacoli viaggianti.
- VISTA** la legge regionale del 2 aprile 2024, n. 7, art. 3, che ha modificato l'articolo 65, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, – Fondo Unico regionale per lo Spettacolo (FURS) inserendo il comma 2bis che prevede: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, è inserita l'aliquota per il sostegno degli spettacoli di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337, fermo restando l'obbligo delle relative imprese, anche individuali, di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968, di avere svolto attività di livello professionale e di essere iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni”*.
- VISTA** la legge regionale del 5 gennaio 2026, n. 1, Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028, che con l'art. 42 *Destinazione di risorse del FURS* ha modificato l'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, aggiungendo il comma 2 ter che prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota pari al cinque per cento delle risorse è destinata alle finalità di cui agli articoli 7, comma 1, lettera c), e 10 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25”;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028,
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12.01.2026 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- CONSIDERATO** che la legge regionale del 5 gennaio 2026, n. 1 ha determinato l'ammontare del Fondo unico regionale per lo spettacolo per un importo pari ad € 8.350.000,00 per l'esercizio finanziario 2026;
- VERIFICATO** che detta somma è stata appostata sul capitolo di bilancio 473742 nelle more della ripartizione del Fondo sui rispettivi capitoli di pertinenza in base alle aliquote di seguito determinate;
- CONSIDERATO** che il suddetto Fondo risulta incrementato, per l'esercizio finanziario 2025, di €2.456.500,00 sul capitolo 473738, da destinare esclusivamente agli enti, alle associazioni ed alle fondazioni a partecipazione pubblica secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3;

- VISTA** la delibera di Giunta n. 217 del 26 maggio 2026, con la quale sono state approvate le aliquote di ripartizione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti, per il triennio 2026-2028, in misura pari al 30% in favore di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, al 64% in favore dei soggetti e organismi privati, al 5% sempre in favore dei soggetti e organismi privati per l'attività di cui all'art. 46 della l.r. 1/2026 (Festival e teatro per ragazzi) e all'1% in favore degli spettacoli viaggianti e circhi. e contestualmente viene approvato lo schema del presente decreto;
- VISTO** l'art. 6, comma 6 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede l'assegnazione di contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali con gestione cooperativistica che rientrano in una delle delle quattro fasce indicate nel medesimo articolo;
- VISTO** l'art. 7, comma 1, lett. a) della legge regionale del 5 dicembre 2007, n. 25 che prevede l'assegnazione di contributi a organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico;
- VISTO** l'art. 7, comma 1, lett. c) della legge regionale del 5 dicembre 2007, n. 25 che prevede di finanziare l'organizzazione e la gestione da parte di organismi siciliani, di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione, tenendo conto del programma degli spettacoli, delle località e dei siti monumentali e archeologici interessati, della tipologia di pubblico previsto e, soprattutto, della partecipazione di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori siciliani;
- VISTO** l'art. 10 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede contributi fino al 70 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di soggetti privati, di compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi per l'organizzazione di attività esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia e svolgano attività per l'infanzia ed i giovani in modo prioritario da almeno due anni, certificata da produzioni, distribuzione e didattica teatrale;
- VISTO** l'art. 11 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede l'assegnazione di contributi in favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell'opera dei pupi;
- VISTO** l'art. 12 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede la stipula di convenzioni con gli organismi professionali del teatro siciliano per il sostegno delle attività amatoriali gestite da organismi siciliani e per quelle gestite dalle scuole e dalle università, nonché per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro;
- VISTO** l'art. 5, lett. a), della legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44 che prevede l'assegnazione di contributi in favore delle attività concertistiche;
- VISTO** l'art. 6 della legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44 che prevede l'assegnazione di contributi in favore delle attività bandistiche;
- VISTO** l'art. 16 comma 5 quater, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che stabilisce che "*Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/85 una quota dell'8% è riservata alle bande musicali siciliane*";
- VISTA** la legge regionale del 2 aprile 2024, n. 7, art. 3;
- RITENUTO** pertanto di dovere finanziare le attività musicali, teatrali e gli spettacoli viaggianti e circhi secondo le seguenti aliquote di ripartizione:
- **Enti, Associazioni e Fondazioni a partecipazione pubblica (Cap. 473738) 30% del budget disponibile così suddiviso:**
    - Settore lirico-sinfonico e musicale 78%
    - Teatro di prosa e danza 22%
  - **Soggetti e Organismi privati (Cap. 473739) 64% del budget disponibile così suddiviso:**
    - Settore Musica e Bande - Legge regionale n. 44/1985 **32%**
      - art. 5, lett. a) attività concertistiche 24%
      - art. 6 attività bandistiche 8%
    - Settore Teatro di prosa e danza - Legge regionale n. 25/2007 **68%**
      - art. 6, comma 6 (produzione di spettacoli) 40%
      - art. 7, lett. a) (piccola e grande circuitazione di spettacoli) 22%
      - art. 11 (teatro di figura) 4%
      - art. 12 (concessione in uso sale teatrali per il sostegno delle attività amatoriali) 2%
  - **Soggetti e Organismi privati (Cap. 473739) 5% del budget disponibile così suddiviso:**
    - Legge Regionale n. 25/2007

- art. 7, lett. c (Rassegne e Festival) 3%
- art. 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù) 2%
- **Spettacoli viaggianti e circhi (Cap. 470024) 1% del budget disponibile**

## D E C R E T A

### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa sono stabilite le seguenti aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 65 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 (FURS) tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e circhi, per il triennio 2026-2028

- **Enti, Associazioni e Fondazioni a partecipazione pubblica, Cap. 473738 (30% del budget disponibile) così suddiviso:**
  - Settore lirico-sinfonico e musicale 78%
  - Teatro di prosa e danza 22%
- **Soggetti e Organismi privati, Cap. 473739 (64% del budget disponibile) così suddiviso:**
  - Settore Musica e Bande, per le attività previste dalla legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44, 32%
  - Teatro di prosa e danza per le attività previste dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, 68%
- **Soggetti e Organismi privati (Cap. 473739) 5% del budget disponibile così suddiviso:**
  - Legge Regionale n. 25/2007
  - art. 7, lett. c (Rassegne e Festival) 3%
  - art. 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù) 2%
- **Spettacoli viaggianti e circhi (Cap. 470024) 1% del budget disponibile**

### Art. 2

Le aliquote relative ai soggetti e organismi privati, per le attività musicali e teatrali, in relazione al budget disponibile, sono così ripartite:

- **Settore Musica e Bande - Legge Regionale n. 44/1985, 32%**
  - art. 5, lett. a) attività concertistiche 24%
  - art. 6 attività bandistiche 8%
- **Settore Teatro di prosa e danza - Legge Regionale n. 25/2007, 68%**
  - art. 6, comma 6 (produzione di spettacoli) 40%
  - art. 7, lett. a) (piccola e grande circuitazione di spettacoli) 22%
  - art. 11 (teatro di figura) 4%
  - art. 12 (concessione in uso sale teatrali per il sostegno delle attività amatoriali) 2%

### Art. 3

Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, verrà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

### Art. 4

Il presente Decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 5 giugno 2026

L'Assessore  
*Elvira Amata*

Il Dirigente Generale  
*Margherita Rizza*

Il Dirigente *ad interim* del Servizio 8  
*Maria Di Ferro*